

Fisco

Il vademecum delle Entrate

Premiati gli investimenti nelle start-up innovative

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato, di Daria Pastorizia - Avvocato - Loconte & Partners

La circolare n. 16/E/2014 fa luce sulle modalità di accesso e fruizione degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative: dall'Agenzia delle Entrate il vademecum degli adempimenti necessari al concreto godimento dei benefici fiscali introdotti dal decreto Sviluppo-bis.

Con la circolare n. 16/E del 2014, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina contenuta nel D.L. n. 179/2012, recante misure in favore della **promozione** e dello **sviluppo** delle **start-up innovative** e degli **incubatori certificati**.

Oggetto di sistematico approfondimento è il quadro organico delle disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del Decreto Crescita 2.0, ma particolare attenzione viene dedicata alla disciplina degli **incentivi fiscali** introdotti per il **triennio 2013-2015** dall'art. 29 del D.L. in favore dei soggetti che decidano di investire, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

Il regime premiale in esame si colloca tra le misure volte a creare un clima favorevole allo sviluppo delle start-up innovative ed ad aumentare la capacità attrattiva dei capitali privati. Ad esso l'Agenzia riserva una rilevante porzione del suo intervento, fornendo i primi chiarimenti interpretativi alle prescrizioni contenute nei sette articoli del decreto attuativo interministeriale del 30 gennaio 2014.

I meccanismi applicativi delle agevolazioni

Con specifico riferimento all'art. 4, la circolare chiarisce che la disciplina degli incentivi fiscali si articola mediante **diversi meccanismi di fruizione** a seconda della **tipologia di investitori**, all'uopo distinguendo tra i soggetti passivi IRPEF, che beneficiano di una **detrazione di imposta**, e i soggetti passivi IRES, per i quali invece l'agevolazione si manifesta sotto forma di **deduzione dal reddito** complessivo dichiarato.

L'Agenzia precisa che i soggetti IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** dei conferimenti in danaro effettuati, purché per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, salvo riportare l'eccedenza in avanti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, e fino alla concorrenza del suo ammontare.

I soggetti IRES possono invece beneficiare di una deduzione dal reddito del **20%** delle somme investite, purché non superi il tetto massimo di 1.800.000 euro per ciascun periodo d'imposta e fatta salva la possibilità di riportare in avanti la deduzione non utilizzata per incapienza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Nella circolare viene altresì evidenziato che tali percentuali di detrazione e deduzione crescono rispettivamente al **25%** e al **27%** della somma investita qualora l'operazione sia rivolta a sostenere le start-up a "**vocazione sociale**" o quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti

o servizi di alto valore tecnologico in ambito energetico.

Le condizioni e le prescrizioni per fruire degli incentivi fiscali

Ciò posto, l'Agenzia fornisce le **istruzioni operative** necessarie affinché il conferente possa concretamente beneficiare del considerevole risparmio d'imposta promesso dal D.L. n. 179/2012.

Alla luce dei chiarimenti contenuti nel provvedimento di prassi in commento, la misura premiale risulta trovare applicazione unicamente a patto che gli investitori pongano in essere una serie di adempimenti, descritti come *condicio sine qua non* per la fruizione delle agevolazioni.

In conformità alle prescrizioni dettate dall'Esecutivo comunitario nella decisione del 5 dicembre 2013 e al disposto dell'art. 5 del decreto attuativo, l'Agenzia chiarisce che i soggetti interessati devono **preliminarmente** acquisire dalla start-up innovativa e conservare la **documentazione probante** le operazioni a cui riconnettere gli incentivi fiscali richiesti.

Si tratta sostanzialmente di:

- una **certificazione** della start-up innovativa che attesti sia l'**entità dei conferimenti ricevuti** sia, espressamente, il **rispetto del limite d'investimento agevolato** pari a 2.500.000 euro, previsto dall'art. 4, comma 8 del decreto attuativo, relativamente al periodo d'imposta di maturazione del beneficio;

- una copia del **business plan** della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'attività svolta dalla società, sui relativi prodotti e sul suo piano d'investimento, individuando l'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Proprio con specifico riferimento al contenuto del piano d'investimento, la circolare n. 16/E richiama l'esigenza che vengano rispettati gli Orientamenti comunitari sugli **aiuti di Stato** destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese.

Aderendo a quanto già prescritto nella decisione C(2013)8827-final di Bruxelles e nella relazione illustrativa al decreto attuativo, l'Agenzia pertanto chiarisce che il business plan della start-up innovativa deve altresì contenere la descrizione dettagliata della sua **exit strategy** al fine di garantire all'investitore, sin dal momento della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione.

Inoltre, in caso di particolari tipologie di investimenti,

l'Agenzia delle Entrate prescrive che i potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali ricevano e conservino:

-una **certificazione** della start-up innovativa che attesti l'**oggetto** della propria **attività**, quando il conferimento è rivolto a start-up a "**vocazione sociale**" o operanti in **ambito energetico**;

- una **certificazione dell'OICR** o di altra società di capitale che, in caso di investimento indiretto, attesti il possesso dei **requisiti di "intermediario"** nonché l'**entità dell'investimento agevolabile** "entro il termine per la presentazione

della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato". Acquisita e raccolta tutta la documentazione probante l'agevolabilità degli investimenti effettuati, al conferente non resta che procedere alla compilazione e all'invio del nuovo **modello UNICO**, che per il 2014 è stato arricchito dal MEF con l'inserimento di un **apposito prospetto** dedicato ai benefici fiscali previsti dal decreto Sviluppo-*bis* per le operazioni compiute nel periodo d'imposta 2013.